

# GIURISPRUDENZA

## APPELLO MILANO

22 MAGGIO 2001

**ESTENSORE:** ODORISIO

**PARTI:** UGHI

(avv. ti F. e V. Romano)

MASINI

(avv. Giacomini)

D'AURIA

(avv. Allorio)

### **Diritto di critica • Diritto al decoro e alla reputazione • Limiti • Punto di equilibrio**

*La tutela di valori costituzionalmente garantiti quali il necessario riconoscimento della libertà di critica (come species della manifestazione del pensiero) e il diritto al rispetto del proprio decoro e della propria reputazione (anche professionale) presuppone l'apposizione ad ognuno di essi di un limite (punto di equilibrio) che valga*

*ad impedire la cancellazione o il grave sacrificio dell'altro.*

### **Esercizio del diritto di critica • Prevalenza dell'aspetto valutativo • Verità oggettiva o putativa • Difficile utilizzabilità**

*In tema di esercizio del diritto di critica appare difficilmente utilizzabile il « canone » della verità oggettiva o putativa del fatto (elaborato dalla giurisprudenza in tema di diritto di cronaca) e ciò perché nell'esercizio della critica è esclusivo o largamente prevalente l'aspetto valutativo rispetto al dato oggettivo.*

### **Critica musicale • Verità • Difficile applicabilità**

*In campo musicale, l'applicabilità di tale criterio oggettivante è ostacolata dalla lontananza tra il linguaggio specifico della creazione artistica ed il linguaggio della critica che, per*

*essere meramente verbale, trova difficoltà per limiti oggettivi (per quanto si cerchi di affinarlo) a tradurre quello della musica soprattutto quando si distacchi dal dato puramente tecnico.*

### **Critica musicale**

- Continenza • Limite della misura dell'esposizione
- Superamento
- Insussistenza

*Nel contesto di un articolo di critica musicale, le espressioni « eseguita in maniera sommaria, caotica, quasi mai pulita, senza ricerca alcuna sul contenuto » riferite a un'esecuzione, pure tutt'altro che lievi, non superano il limite della continenza e della misura dell'esposizione in quanto, lungi dall'apparire come strumenti di offesa e invettiva, sembrano piuttosto espressione dell'intenzione del critico di comunicare il proprio negativo giudizio tecnico-estetico.*

\* Sull'impossibilità di valutare le espressioni critiche secondo il criterio della verità oggettiva cfr. Cass., Sez. V, 8 febbraio 2000, Beha, in *Riv. pen.*, 2000, 698; Cass., Sez. V, 14 aprile 2000, Chini-gò, in questa *Rivista*, 2001, 265; Cass., Sez. V, 16 dicembre 1998, Ferrara, in questa *Rivista*, 1999, 405; Cass., 2 giugno 1998, Venditti, in *Guida al Diritto*, 1998, fasc. 37, 95; Cass. 9 ottobre 1995, Montanelli, in *Giust. pen.*, 1996, II, 333.

Sulla necessità che la critica stigmatizzi un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali cfr. Cass., Sez. V, 8 maggio 1998, Rinaldi, in *CED*; Cass., RV 212137; Cass., Sez. V, 11 agosto 1998, Mattana, in *CED*; Cass., RV 212131, in questa *Rivista*, 1999, 647; in dottrina cfr.

POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, 1995, 182.

Sul superamento dei limiti del diritto di critica quando l'agente trascenda ad attacchi diretti a colpire, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato cfr. Cass., Sez. V, 9 dicembre 1998, Gelli, in *CED*; Cass., RV 212609; Cass., Sez. V, 11 marzo 1998, Iannuzzi, in *CED*; Cass., RV 210530, in questa *Rivista*, 1999, 440; Trib. Roma, 24 marzo 1995, Scalfari, in *Cass. pen.*, 1995, 2707.

In tema di critica artistica e sulla necessità che oggetto di critica sia l'opera artistica in quanto tale e non la personalità intellettuale e morale dell'artista cfr. Trib. Firenze, 16 novembre 1991, Beck, in *Foro*

**S**VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Il Maestro Uto Ughi conveniva, innanzi al Tribunale di Milano, Masini Umberto, quale direttore responsabile del periodico « Musica » nonché D'Auria Riccardo, quale critico-articolista del suddetto periodico, lamentando il carattere diffamatorio del testo pubblicato nel n. 73 del detto periodico che recensiva l'edizione discografica delle sonate e partite per violino di Bach nell'esecuzione dell'attore, per avere l'articolista formulato giudizi ed usato espressioni ben travalicanti il diritto di critica e lesivi del « decoro, la reputazione, l'onore ed il prestigio e sostanzialmente il diritto alla identità personale del musicista ».

Ciò premesso, chiedeva la condanna dei convenuti in via generica al risarcimento del danno, riservando la liquidazione a separato giudizio.

Il Masini ed il D'Auria, nell'opporli all'accoglimento della domanda, segnalavano l'artificiosità dell'extrapolazione di due passi della recensione dal complessivo contesto, sostanzialmente positivo per l'esecutore.

Sottolineavano inoltre come le perplessità manifestate nell'articolo erano quelle di critici italiani e stranieri di primario rilievo.

Quanto alle indicate « stonature » veniva prodotto un analitico esame dell'incisione a fronte della partitura, mentre il Masini in particolare approfondiva la questione tecnica del concetto di intonazione, distinto dal campo della pura perizia tecnica.

In conclusione essi sostenevano la correttezza dell'esercizio del diritto di critica da parte del recensore.

Prodotta documentazione, la causa passava in decisione.

Il Tribunale, con sentenza 8 gennaio-23 febbraio 1998, rigettava la domanda dell'attore, condannandolo alla rifusione delle spese processuali.

Il Tribunale richiamava il contesto complessivo dell'articolo, il quale, pur nel segnalato carattere deludente dell'esecuzione in relazione al prestigio del musicista, non mancava di segnalare alcuni aspetti positivi; osservava che l'attore aveva enucleato solo un paio di brani ritenuti apertamente diffamatori e che, a fronte della troppo omnicomprensiva enunciazione di *cause petendi*, doveva essere escluso che nella specie venisse in questione il diritto all'immagine ed alla identità personale, posto che la « ingiustificata » stroncatura di una esecuzione artistica non poteva comunque ledere tale bene (sostanzialmente unitario) ma, se mai, ricadere nel campo della lesione del prestigio e dell'onore (o reputazione) professionale del soggetto.

Il primo giudice riteneva comunque inesistente la lamentata lesione diffamatoria, sussistendo nella specie la causa giustificatrice del diritto di critica sia con riferimento alla proposizione « ...eseguita in maniera sommaria, caotica, quasi mai pulita, senza ricerca alcuna sul contenuto », sia con riguardo al rilievo in ordine a « un buon numero di stonature » riscon-

---

it., 1993, II, 324; Cass., 19 giugno 1963, Nelson Page, in *Foro it.*, 1964, II, 12; G.I.P. Trib. Roma, 23 settembre 1991, Antonucci, in questa *Rivista*, 1992, 96; Trib. Roma, 2 aprile 1963, D'Amato, in *Arch. pen.*, 1963, II, 252; Trib. Roma, 29 dicembre 1969, Pozzo, in *Arch. pen.*, 1970, II, 370. In generale, sui limiti della

critica artistica cfr. Trib. Milano, 25 gennaio 1988, in questa *Rivista*, 1988, 450; Trib. Milano, 9 settembre 1975, in *Giur. merito*, 1976, I, 418; in dottrina cfr. POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa* cit., 198 ss.; ZENO-ZENCOVICH, CLEMENTE, LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, 110 ss.

trate, delle quali l'attore sosteneva, quanto alla prima, il carattere assiomatico, preconconcetto ed immotivato, e, quanto al secondo, l'assenza della verità oggettiva (reale o putativa).

La sentenza, sottolineata la difficile utilizzabilità, in materia di diritto di critica esplicitandosi in valutazioni e ragionamenti, del criterio della verità oggettiva dei fatti, indicava a fondamento di tale diritto l'esigenza che la critica non avesse carattere pretestuoso e strumentale e non costituisse un comodo riparo sotto il quale dissimulare l'offesa e l'invettiva: da ciò la fondamentale importanza del tenore, della continenza e della correttezza dell'esposizione.

Con riguardo alla fattispecie rilevava altresì che gli apprezzamenti del primo passo erano in gran parte null'altro che anticipazioni della critica più strettamente tecnica relativa alle stonature e che, data la natura sintetica delle recensioni di cui alla rubrica, era da escludere che il critico potesse dilungarsi in analisi tecnico-estetiche di singoli passi, dovendosi concludere che il critico aveva il diritto-dovere di trasmettere al lettore il proprio pensiero, a sua volta sottoposto al giudizio del lettore.

Doveva quindi essere esclusa l'illiceità del rilievo in ordine all'assenza di ricerca contenutistica e delle ulteriori aggettivazioni incriminate, che costituiscono il corrispondente valutativo e sintetico delle « stonature » riscontrate.

Quanto infine a quest'ultimo addebito sottolineava che la difesa attrice aveva del tutto omesso di confutare l'analisi proposta dai convenuti sulle irregolarità esecutive, evocanti imperizia tecnica o negligenza esecutiva e risultanti dal confronto tra la relazione letterale prodotta dal Masini e le segnalazioni sulla partitura dell'opera, analisi e segnalazione sostanzialmente coincidente con quelle di riviste straniere e di altri esperti.

In definitiva la ricerca del D'Auria doveva ritenersi assai seria e con risultati rimasti tutt'altro che isolati.

Avverso detta sentenza proponeva appello l'Ughi deducendo, in buona sostanza, a sostegno dell'impugnazione, la gratuità dei rilievi mossi dal D'Auria e la mancanza di verità ed obiettività dell'esposizione e di correttezza delle modalità espositive.

Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda originaria.

Si costituivano in giudizio gli appellanti, contestando la fondatezza dell'appello del quale chiedevano la reiezione.

Precisate le conclusioni, la Corte disponeva l'assunzione di una CTU, diretta ad accertare, esaminati gli atti ed i documenti di causa, se nell'esecuzione in questione vi fossero o meno delle « stonature » e, in caso positivo, quante esse fossero, avvalendosi all'uopo di ogni necessaria strumentazione tecnica.

Effettuata la CTU, venivano nuovamente precisate le conclusioni.

La causa passava quindi in decisione all'udienza del 18 aprile 2001.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — La presente controversia può, a buon diritto, iscriversi nella annosa ed infinita « querelle » tra artisti e critici esperti delle singole discipline, gli uni (soprattutto se famosi) accusati, più o meno velatamente, di insofferenza verso qualsiasi voce critica che si levi verso di loro e gli altri accusati, più o meno velatamente, di voler costruire il piedistallo della loro autorevolezza mediante l'esercizio di critiche aprioristiche e talvolta dissacranti (le famose « stroncature ») nei confronti degli artisti più famosi.

Tale richiamo appare opportuno non già perché si rinvenga nella presente controversia una particolare estremizzazione delle posizioni, ma perché esso appare idoneo a rendere evidente che, nella specifica materia, la tensione si verifica tra i due poli costituiti per un verso dal necessario riconoscimento della libertà di critica (come « species » della manifestazione del pensiero) e per altro verso dal diritto al rispetto del proprio decoro e della propria reputazione (anche professionale): trattasi di valori entrambi meritevoli di tutela e costituzionalmente garantiti, la cui salvaguardia (come sempre avviene in questi casi) presuppone l'apposizione ad ognuno di essi di un limite (punto di equilibrio) che valga ad impedire la cancellazione o il grave sacrificio dell'altro.

Sempre su un piano generale ritiene questa Corte di condividere l'opinione del primo giudice (contrastante con un filone giurisprudenziale) secondo cui in tema di esercizio del diritto di critica appare difficilmente utilizzabile il « canone » della verità oggettiva o putativa del fatto (elaborato dalla giurisprudenza in tema di diritto di cronaca) e ciò perché nell'esercizio della critica è esclusivo o largamente prevalente l'aspetto valutativo rispetto al dato oggettivo.

Ad ostacolare l'applicabilità di tale criterio oggettivante si aggiunge, in campo musicale, una difficoltà in più, costituita dalla lontananza tra il linguaggio specifico della creazione artistica ed il linguaggio della critica che, per essere meramente verbale, trova difficoltà per limiti oggettivi (per quanto si cerchi di affinarlo) a tradurre quello della musica soprattutto quando si distacchi dal dato puramente tecnico.

Ciò premesso in via generale occorre ora procedere a più specifiche osservazioni concernenti la fattispecie.

Si impone, in primo luogo, l'esame delle risultanze della CTU per la cui ammissione ha insistito proprio l'appellante.

Il Prof. Prati, utilizzando apparecchiature elettroniche idonee a tradurre visivamente su uno schermo l'elemento sonoro, ha concluso nel senso della presenza di note stonate in misura talvolta inaccettabile nella esecuzione in oggetto.

Va subito detto, in primo luogo, che non può condividersi la critica che l'appellante muove alla nomina, da parte del precedente istruttore della causa, di uno degli esperti indicati dai convenuti (entrambe le parti hanno indicato alcuni critici senza tuttavia trovare un accordo sul nominativo) e ciò perché la scelta è stata evidentemente condizionata dalla necessità di rinvenire, in coerenza con l'impostazione del quesito, un esperto che fosse in grado di utilizzare apparecchiature elettroniche.

Parimenti infondato appare il rilievo circa la violazione del contraddittorio in sede di svolgimento delle operazioni di consulenza per l'assenza del C.T. di parte Ughi alla seduta del 27 settembre 2000, sia perché come risulta dal verbale, le operazioni furono sostanzialmente concluse nella seduta del giorno precedente (nella quale il M. Stefanato era presente), sia soprattutto perché, come risulta dalla istanza di proroga della difesa Ughi e dalla lettera del Prof. Prati 14 settembre 2000, il M. Stefanato fu impedito a presenziare per sue ragioni personali.

Non si comprende poi da quale circostanza l'appellante desuma che il CTU non ha, secondo la formula del quesito, provveduto ad esaminare gli atti ed i documenti di causa, quando proprio il contenuto della relazione (condivisibile o meno) dimostra che egli era ben consapevole delle questioni dibattute in causa.

Non condivisibile è poi l'interpretazione del quesito nel senso che l'espressione « avvalendosi all'uopo di ogni necessaria strumentazione tecnica » stava a significare che ciò sarebbe dovuto avvenire solo se questa fosse stata indispensabile: è infatti agevole obiettare che il termine « all'uopo » non significa « in caso di necessità », ma, soprattutto nel contesto della frase, significa « a tal fine ».

Quindi correttamente il CTU ha proceduto alla misurazione mediante strumentazione tecnica, in ottemperanza a quanto richiesto dal quesito.

Nel merito più propriamente detto delle risultanze della consulenza va subito osservato che l'attore, nel richiederne una nuova, non sembra tuttavia muovere censure circa un improprio o non corretto uso delle apparecchiature strumentali usate (del resto sconosciute, a suo dire, al consulente di parte Stefanato).

La critica che egli muove, se non si è male interpretato l'assunto, è ancora più radicale, tendendo a sottolineare: a) l'artificiosità di un'apparecchiatura che « viviseziona ed atomizza l'esecuzione destinata all'ascolto traducendola in fuorviante rappresentazione visiva della frequenza di singole note che rapporta poi alle frequenze delle note su cui è tarata »; b) la sua disomogeneità rispetto alla percezione dell'orecchio umano, tanto più nel caso di uno strumento (come il violino) in cui le decine di migliaia di note vengono spesso eseguite a velocità impressionante, non con un'impossibile precisione matematica, ma spesso esercitando delle rapidissime correzioni con lo spostare la pressione del dito su un punto della corda.

Ciò troverebbe conferma nella circostanza che, com'è noto a tutti, appena prima dell'esecuzione di opere e concerti si procede ad una accordatura degli strumenti ad arco per (fornire) un prodotto musicale il cui grado di perfezione sarà apprezzato « ad orecchio » e non mediante apparecchiature elettroniche.

Tutto ciò per concludere, con le parole del proprio C.T. di parte, che « apparirebbe ad esempio molto strano che il godimento di un CD di una grande opera musicale venisse giudicato non già dall'orecchio ma dall'ascolto e visioni proposte da apparecchi elettronici » e che « nemmeno si può pensare che la voce di un difficilissimo strumento quale è il violino, e ciò trascurando la grandissima arte dell'esecutore, possa essere assoggettata a strumenti scientifici che nulla hanno a che fare con l'arte ».

Ora va rilevato al riguardo che, aldilà del tenore e dei motivi di impugnazione, la discussione si è poi, in sede di comparse conclusionali, sviluppata pressoché esclusivamente sul problema delle « stonature » e sul valore e l'attendibilità della consulenza, trascurandosi la valenza diffamatoria della proposizione precedentemente citata (« ...eseguita in maniera sommaria, caotica, quasi mai pulita, senza ricerca alcuna sul contenuto »).

Ciò appare del resto naturale in quanto, come giustamente ha osservato il Tribunale, trattasi di aggettivazioni costituenti in buona misura il corrispondente valutativo delle rilevate « stonature », sulle quali si è in questa sede tentato un approfondimento proprio in relazione alla intravista possibilità di un riferimento maggiormente oggettivo e verificabile.

Infatti non sembra (o comunque non sono emersi elementi al riguardo) che le espressioni critiche sopra menzionate, siano dettate da una posizione preconcetta ed immotivata e che esse, pure tutt'altro che lievi, abbiano superato il limite della « continenza » e della misura dell'esposizione: al contrario lungi dall'apparire come strumenti di offesa e invet-

tiva, sembrano piuttosto espressione dell'intenzione del critico di comunicare il proprio negativo giudizio tecnico-estetico.

Né, dato il contesto del giudizio (inserito in una rubrica di schede critiche) e la già segnalata difficoltà di tradurre in qualche modo il linguaggio musicale in linguaggio verbale, si potevano pretendere ulteriori specificazioni di una valutazione, che resta sicuramente all'interno della sfera di libertà critica.

Ciò non impedisce di segnalare che, al fine di evitare defatiganti controverse, forse sarebbe auspicabile, da parte della critica, una maggiore cautela o, per meglio dire, un approccio più problematico, soprattutto quando si tratti di autori di chiara e consolidata fama: ciò non già per una sorta di timore reverenziale o per costituire a loro favore una specie di privilegio e di intoccabilità, ma perché, quando tale fama è costruita su solide fondamenta, non può trascurarsi la rilevante possibilità che l'impressione e la valutazione estetica possano a loro volta essere oggetto di discussione e contraddette da altre pur autorevoli opinioni.

Ciò che è puntualmente avvenuto nel caso di specie, ove accanto ad alcune valutazioni di riviste specializzate (anche straniere) conformi a quelle di cui si discute, l'attore ha fornito un lungo ed autorevole elenco di giudizi di eminenti musicisti largamente elogiativi della « performance » del maestro Ughi.

Per concludere il discorso con riferimento specifico alle « stonature » addebitate all'attore, che sono rimaste al centro della attenzione delle parti, non sembra che possa sfuggirsi al seguente dilemma.

O esse sono in qualche modo accertabili in modo oggettivo a mezzo di apposite apparecchiature ed in tal caso non v'è dubbio che, per quanto precedentemente rilevato, il responso è stato negativo per il maestro Ughi, posto che sono state rilevate alcune stonature e riscontrati alcuni scostamenti rispetto alla partitura.

Oppure, come, con argomenti non speciosi e degni di considerazione, sostiene la difesa dell'appellante, si mantengono ferme le critiche di fondo relative all'utilizzazione di uno strumento elettronico, come inidoneo a cogliere la grandezza di un'esecuzione (nonostante qualche inevitabile imprecisione umana) e si propugna invece come unico attendibile il criterio dell'orecchio umano raffinato, che percepisce le note emesse da un esecutore umano, ed allora ci si ritrova fatalmente innanzi ad un criterio soggettivo e ad un aspetto valutativo ed allora non si comprende con quale criterio ad un critico debba preferirsi un altro di difforme opinione.

In tal caso, innanzi a tale aspetto valutativo, non potrà non riconoscersi il legittimo esercizio del diritto di critica, salvo il rispetto dei canoni già enunciati nell'ambito dei quali non sembra potersi ricomprendere quello del rispetto della verità oggettiva, nella specie non riscontrabile.

Non si vede quindi quale utilità potrebbe avere una nuova consulenza che si avvalga solo dell'orecchio umano e le cui risultanze sarebbero comunque ampiamente discutibili, com'è dimostrato dalle stesse radicali discordanze emergenti dalle valutazioni dei critici e dei musicisti indicati dalle contrapposte parti.

Si tratterebbe infatti di conclusioni per loro natura « non falsificabili » e quindi, come tali, prive di qualsiasi (pur relativa) stabilità scientifica.

Deve essere pertanto disatteso l'appello proposto.

Le spese seguono la soccombenza: esse si liquidano in complessive lire 9.825.000 (di cui lire 3.340.000 per diritti e lire 6.000.000 per onorari)

in favore del Masini ed in complessive lire 11.857.000 (di cui lire 3.271.000 per diritti e lire 6.000.000 per onorari) in favore del D'Auria.

P.Q.M. — La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza 8 gennaio-23 febbraio 1998 del Tribunale di Milano, resa *inter partes* ed appellata da Uto Ughi.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado, liquidate come in motivazione.